



Council of the  
European Union

013196/EU XXVI. GP  
Eingelangt am 01/03/18

Brussels, 1 March 2018  
(OR. en, it)

6608/18

---

**Interinstitutional File:**  
2017/0336 (COD)

---

FSTR 5  
FC 5  
REGIO 8  
SOC 103  
AGRISTR 13  
PECHE 59  
CADREFIN 14  
POLGEN 17  
CODEC 269  
INST 80  
PARLNAT 46

**NOTE**

---

From: The Italian Chamber of Deputies  
On: 15 February 2018  
To: The President of the Council of the European Union

---

No. prev. doc.: 15566/17

---

Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006 as regards support to structural reforms in Member States  
[15566/17 - COM(2017) 826 final]  
- Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality<sup>1</sup>

---

Delegations will find attached the opinion of the Italian Chamber of Deputies.

---

<sup>1</sup> The translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170481.do>



Gentile Presidente,

desidero informarla che, in data 7 febbraio 2018, le Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati hanno approvato un documento – che Le trasmetto in allegato – concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea - Nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell'Unione (COM(2017) 822 final); la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale (COM(2017) 825 final) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri (COM(2017) 826 final) (Doc. XVIII, n. 103).

Con i migliori saluti

---

Boyko BORISSOV  
Presidente del Consiglio dell'Unione europea  
Rue de la Loi 175  
B – 1048 BRUXELLES

**CAMERA DEI DEPUTATI** Doc. XVIII  
N. 103

**COMMISSIONI RIUNITE**  
**V (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**  
**E XIV (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

**DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127**  
**DEL REGOLAMENTO, SU:**

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea – Nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell'Unione (COM(2017) 822 final)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale (COM(2017) 825 final)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri (COM(2017) 826 final)

*Approvato il 7 febbraio 2018*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Le Commissioni riunite V e XIV,

esaminati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione europea « Nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell'Unione » (COM(2017) 822 final); la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattare l'obiettivo generale (COM(2017) 825 final); la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri (COM(2017) 826 final);

premessi che:

l'introduzione di nuovi strumenti di bilancio (uno strumento di sostegno alla realizzazione delle riforme strutturali degli Stati membri; uno strumento di convergenza per gli Stati membri in procinto di aderire alla zona euro; una funzione di stabilizzazione per mantenere i livelli di investimento in caso di gravi *shock* asimmetrici) dovrebbe migliorare la stabilità della zona euro;

in particolare, lo strumento di sostegno alla realizzazione delle riforme strut-

turali degli Stati membri verrebbe introdotto gradualmente: per il periodo 2018-2020 la Commissione europea propone di rafforzare l'attuale programma di sostegno, raddoppiando i finanziamenti disponibili per le attività di supporto tecnico, che raggiungerebbero in tal modo i 300 milioni di euro, da destinare anche al fabbisogno degli Stati membri in procinto di aderire alla zona euro;

a tale scopo, la Commissione propone di apportare modifiche mirate al regolamento (UE) n. 1303/2013 sulle disposizioni comuni che disciplinano i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) 2014-2020, in modo da ampliare la possibilità di utilizzare parte della riserva di efficacia a sostegno delle riforme concordate;

la riserva di efficacia è pari ad un ammontare di risorse del 6 per cento dei fondi SIE, che viene accantonato per essere destinato soltanto a programmi che hanno conseguito i propri *target* intermedi;

sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella relazione annuale sullo stato di attuazione delle riforme nel 2019, la Commissione europea potrà decidere sia l'assegnazione della riserva di efficacia, sia, nel caso di grave carenza, la sospensione dei pagamenti;

la funzione di stabilizzazione, che integrerebbe il ruolo svolto dai bilanci nazionali, sarebbe finalizzata a mantenere i livelli di investimento in caso di gravi *shock* asimmetrici e verrebbe finanziata con un'apposita linea di bilancio dedicata alla zona euro all'interno del bilancio UE;

tuttavia, la definizione dell'ammontare di questa nuova linea viene rinviata a maggio prossimo, quando la Commissione

presenterà la proposta per il Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2028;

preso atto della relazione del 14 dicembre 2017, presentata dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012;

rilevato che:

il finanziamento dello strumento di sostegno alle riforme strutturali mediante riassegnazione della riserva di efficacia potrebbe sottrarre risorse alla politica di coesione, con conseguente riduzione della capacità di finanziamento delle azioni previste dai Programmi operativi, sia per la quota UE, sia per la quota di cofinanziamento nazionale;

non risultano definiti puntualmente la natura, le dimensioni e le modalità di attivazione dello strumento di stabilizzazione;

rilevata, altresì, la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprimono una

**VALUTAZIONE FAVOREVOLE**

con le seguenti condizioni:

a) siano disciplinate ipotesi di finanziamento dello strumento di sostegno alle riforme strutturali diverse dalla riassegnazione della riserva di efficacia, quale, ad esempio, la possibilità di rendere più agevole l'applicazione della clausola di flessibilità introdotta dalla Commissione europea nel gennaio 2015, che consente agli Stati membri deviazioni temporanee dall'obiettivo di bilancio a medio termine previsto dal Patto di stabilità, o dal percorso di aggiustamento verso di esso, in vista della realizzazione di riforme strutturali e di investimenti pubblici per progetti cofinanziati dall'UE nel quadro della politica strutturale e di coesione, compresi i progetti cofinanziati nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, le reti transeuropee e il meccanismo per collegare l'Europa;

b) siano definite puntualmente la natura, le dimensioni e le modalità di attivazione dello strumento di stabilizzazione, configurandolo come *rainy day fund*, da attivare automaticamente in presenza di aumenti significativi del tasso di disoccupazione, evitando i meccanismi negoziali e discrezionali tipici del sistema intergovernativo.



\*170180024070\*